

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma
6 e 7 febbraio 2003

Proposta per l'istituzione dell'Osservatorio sulla Riforma
amministrativa (art. 11. l.r. 44/00)
e relativo Regolamento regionale

*A cura di:
Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale del Piemonte*

Proposta regionale per l'istituzione dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 44/00).

Acquisito parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali il 24.7.02

L'Osservatorio come sede di governance e di verifica di una sussidiarietà tesa allo sviluppo delle comunità locali

Molti hanno visto la riforma del titolo V anche come un opportuno processo di stabilizzazione costituzionale del processo riformatore operato dalle leggi Bassanini.

Pur essendoci forti analogie fra i criteri e principi richiamati nella legge 59/97 e quelli contenuti nel nuovo art. 118, co. 1, Cost., le riforme Bassanini avranno bisogno nei prossimi anni di profonde rivisitazioni al fine di metterle in asse con il nuovo dettato costituzionale.

Ciò che è certo però è che i principi e criteri contenuti nelle leggi Bassanini non sono stati superati ma rafforzati, essendo stati elevati al rango costituzionali e, pertanto, implicano da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di decentramento, mediante modelli che necessariamente dovranno valorizzare meccanismi di **governance**, un monitoraggio dell'impatto per avviare prime riflessioni sui processi di sviluppo locale e di adeguatezza della propria azione di governo.

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza intesi come principi fondamentali diretti ad indirizzare i conferimenti di funzioni dalla l. 59/97 (art. 4, lettera h), attuati dal d.lgs. 112/98 e dalle leggi regionali emanate in attuazione (l.r. 44/2000 e l.r. 5/2001), assumono un valore primario e inderogabile con la Riforma del Titolo V, che li colloca al rango costituzionale, diventando anche principi informativi delle modalità di svolgimento delle funzioni amministrative¹.

Ma vi è di più la riforma amplifica il principio di sussidiarietà², configura i principi di differenziazione e adeguatezza come declinazioni del principio di sussidiarietà, inteso quest'ultimo nella sua potenziale attitudine a realizzare un riparto delle competenze, fondato su un criterio sostanziale di assetto ottimale della allocazione³. Gli stessi principi di sussidiarietà e adeguatezza sono riferibili in generale alle relazioni tra i diversi soggetti istituzionali⁴.

Ma il principio che ha trovato la massima considerazione e attuazione è stato il principio di sussidiarietà, nella sua duplice accezione: verticale (criterio per la distribuzione delle competenze tra gli Enti pubblici ai

¹ (v. per tutti M. Cammelli -I raccordi tra i livelli istituzionali, in "Le Istituzioni del federalismo", n.6, 2001, 1082 ss.)

² (v. soprattutto ma non solo art. 118, co. 4, Cost. sussidiarietà orizzontale)

³ (v. L. Antonini - Sussidiarietà e modelli di Welfare tra crisi dello Stato nazione e federalizing process, p. 29)

⁴ (v. M. Cammelli -I raccordi tra i livelli istituzionali, in op. cit.)

diversi livelli), orizzontale (criterio regolatore delle competenze tra pubblico e privato).

Ora l'applicazione del principio di sussidiarietà implica una **revisione, verifica dell'allocazione delle funzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di decentramento.**

In dottrina tale principio viene comunemente interpretato nel senso che la verifica implica:

- Per gli Enti cedenti:

- una particolare attenzione per la posizione e la situazione dei soggetti riceventi soprattutto sotto il profilo dimensionale-organizzativo nell'attribuzione di ciascuna funzione (o materia), escludendo le sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime (art. 4, co. 3, lett. a, l. 59/97), privilegiando il soggetto più vicino territorialmente ai cittadini;
- che nella scelta del livello più adatto si considerino le capacità gestionali e finanziarie necessarie per dare attuazione alla competenza. Tale valutazione si rende necessaria perché il soggetto diventa responsabile della funzione amministrativa;
- il sostegno per l'implementazione delle soluzioni associative come strumento per rendere più efficace il processo di allocazione delle funzioni, soprattutto nelle aree con amministrazioni locali impossibilitate a svolgere in toto i nuovi compiti;
- un flusso informativo tra Regioni-Enti locali per un efficace sviluppo della programmazione regionale, nella prospettiva di consentire al livello regionale di intervenire sulle realtà locali in modo adeguato ed in tempi realmente soddisfacenti;
- la legittimazione ad intervenire per sostituire il soggetto competente esercitando una funzione integrativa e cooperativa solo ove la carenza di risorse o di competenze locali lo richiedano per soddisfare i bisogni della comunità.

- Per gli Enti riceventi:

- una verifica della propria situazione dimensionale, territoriale, organizzativa, patrimoniale, economico-finanziaria;
- una verifica della potenziale efficacia del proprio intervento;
- che il sistema di allocazione delle funzioni e dei compiti sia sempre aggiornato rispetto alle esigenze dei cittadini;
- che le amministrazioni locali siano la prima sede di verifica dell'efficacia e dell'efficienza.

Si passa, pertanto, da una rigida ripartizione formale delle competenze tra Enti ad un criterio mobile e flessibile dell'esercizio, che implica una verifica periodica dell'efficienza, efficacia e congruità della allocazione delle stesse.

L'art. 6, d.lgs. 112/98 prevede che gli Enti coinvolti nel processo di decentramento attivino compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite, anche tramite sistemi informativo-statistici fra le amministrazioni per consentire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni per la conseguente verifica dei risultati. L'art. 10, l.r. 44/00 individua nella Rete Unitaria della pubblica amministrazione locale (Rupar), la rete funzionale allo scambio di informazioni, dati e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza e l'Osservatorio sulla riforma amministrativa viene individuato come l'organo per la **revisione, verifica dell'allocazione delle funzioni amministrative** dall'art. 11, l.r. 44/00, che ne stabilisce l'istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della segreteria interistituzionale della Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

Il nuovo sistema costituzionale se da un lato riconosce pari dignità costituzionale ai soggetti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.), dall'altro mantiene una diversa configurazione delle competenze di alcuni soggetti (solo allo Stato e alle Regioni è riconosciuta la potestà legislativa) e una diversa responsabilità istituzionale e politica nei confronti dei cittadini in virtù della potestà legislativa di stabilire tributi (art. 119 Cost.). In tale ottica è indubbia una maggiore responsabilità sociale della Regione rispetto agli altri soggetti e l'importanza di un costante monitoraggio dell'azione di governo di tutto il "sistema Piemonte" nel suo complesso, ai fini di attuare una programmazione sempre più adeguata e interventi più efficaci.

D'altro canto a fronte del mutamento dei ruoli dei vari soggetti che compongono la compagine repubblicana, si sta assistendo ad una legislazione che sta ampliando le competenze e i poteri di tutti i soggetti che compongono la compagine, comprese di quelle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., a favore delle quali tutti i soggetti istituzionali (comprese le Autonomie locali) dovranno garantire lo svolgimento di attività d'interesse generale (c.d. sussidiarietà orizzontale). Un richiamo in tal senso è anche contenuto nel recente d.d.l. La Loggia.

In questo quadro in continua evoluzione è importante iniziare ad attivare una prima ricognizione delle funzioni amministrative conferite in virtù delle c.d. Leggi Bassanini e delle relative leggi regionali di attuazione, tanto più nella fase di attuazione della riforma del titolo V, che non abroga le leggi precedenti sul decentramento amministrativo (l. 59/97, d.lgs. 112/98, leggi regionali di attuazione), ma li considera le basi di partenza per l'individuazione delle funzioni amministrative e delle correlative risorse finanziarie e personali che dovranno essere ulteriormente trasferite sulla base dell'art. 118 Cost.⁵

⁵ (v. ad es. B. Carovita - Il d.d.l. La Loggia: spunti per una discussione, in "Osservatorio sul federalismo", p. 6)

Ma vi è di più l'art. 5 del d.d.l. La Loggia del 18.6.02 e la relazione illustrativa precisano che fino alla data di adozione dei provvedimenti di conferimento di ulteriori funzioni amministrative alle Autonomie locali, in attuazione dell'art. 118 Cost., continuano ad applicarsi le disposizioni del c.d. "federalismo amministrativo", emanate in applicazione della l. 59/97, secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il processo di ricognizione consentirà di individuare la titolarità del soggetto che svolge la funzione amministrativa (utile per conferire maggiore certezza al sistema nel suo complesso) e delle relative risorse finanziarie e strumentali impiegate per il loro svolgimento, anche sotto il profilo della adeguatezza delle stesse.

Ma il processo di ricognizione consentirà di fornire a tutti i soggetti coinvolti nel processo di decentramento **un supporto alle decisioni**, affinché ciascuno nel rispetto della propria autonomia sia in grado di valutare l'efficacia ed efficienza della propria azione di governo e porre in essere quegli aggiustamenti necessari.

Per realizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive e informative risulta prioritario istituire un sistema informativo, che consenta la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni interessate. L'interconnessione di tutti gli Enti locali piemontesi alla Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (Rupar) diventa, pertanto, fondamentale per:

- l'acquisizione e lo scambio di dati fra gli Enti in maniera permanente ed organizzata;
- la comparazione dei dati degli Enti, al fine di individuare gli aspetti di criticità e riorientare le proprie politiche di intervento mediante azioni specifiche che promuovano adeguati livelli di sviluppo;
- il confronto comparativo dei dati, dei costi, dei risultati (benchmarking) delle varie amministrazioni allo scopo di conoscere i progetti-soluzioni migliori e di trasferirli con gli opportuni adattamenti all'interno della propria organizzazione.

L'Osservatorio potrà, pertanto, costituire uno strumento tramite il quale si perverrà a conoscere il livello di performance raggiunto da ogni singolo Ente, sia nella gestione complessiva, sia nella gestione di ogni singolo servizio.

Tale conoscenza sarà utile a tutti i soggetti coinvolti nel processo di decentramento: al singolo Ente per apportare miglioramenti significativi nella gestione dei servizi pubblici e un miglior sfruttamento delle relative risorse umane e finanziarie utilizzate; alla Regione per mettere a punto un processo di programmazione e monitoraggio in relazione alle sue funzioni di legislazione, di programmazione e di coordinamento; ai cittadini per consentire loro di comprendere la complessità dei bilanci e dei documenti finanziari e attuare quel controllo sociale che rappresenta uno degli indicatori del tasso di democrazia sostanziale delle società civili. La conoscenza sarà funzionale alla applicazione piena del principio di sussidiarietà nelle sue duplici accezioni.

Come è stato osservato dalla migliore dottrina⁶, i soggetti seppure si trovano su di un piano di parità, sembra che non siano stati considerati dal legislatore (leggi Bassanini e art. 118, co. 2, Cost.) dotati degli stessi poteri, tant'è che secondo l'interpretazione più diffusa spetterebbe ai soggetti dotati di potere legislativo (Stato e Regioni) il compito di conferire le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (sussidiarietà verticale). Per contro sembrerebbe tale riserva non varrebbe per l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4, Cost.), nel senso che tutti gli Enti territoriali "devono" favorire lo svolgimento di attività di interesse generale⁷.

I risultati cui perverrà l'Osservatorio consentiranno di valutare quali soggetti (pubblico o privato), a seguito del monitoraggio che verrà realizzato in ordine alle funzioni conferite, saranno più in grado (dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza) di erogare i servizi sociali. Un'indicazione in tal senso era già contenuta nell'art. 2, l.r. 44/00, che rispetto alle funzioni e attività mantenute in capo alla Regione o conferite agli Enti locali e alle Autonomie funzionali disponeva che la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità Montane riconoscono e valorizzano il ruolo dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Un forte richiamo all'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale da parte di gli Enti territoriali è contenuto nell'art. 118 Cost., che lo costituzionalizza ponendolo sullo stesso piano del principio di sussidiarietà verticale.

Si propone, pertanto, di coinvolgere nell'attività dell'Osservatorio non solo i componenti della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, che svolgerà i suoi compiti in stretto rapporto con gli Osservatori regionali istituiti e operanti fra i quali l'Osservatorio Statistico Indicatori Fisici Enti locali (che acquisisce ed elabora i dati dei certificati dei bilanci, dei consuntivi, dei dati trimestrali di cassa, delle relazioni previsionali e programmatiche degli Enti locali), ma anche **le varie componenti della società civile**, nelle quali il cittadino singolo o associato è rappresentato.

Per poter svolgere i suoi compiti con celerità ed efficacia l'Osservatorio sarà costituito da un nucleo ristretto di persone (n. 6 designati dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali), che si rappresenteranno con i dirigenti e i funzionari della Regione e delle Autonomie interessati dal processo di conferimento delle funzioni amministrative, per acquisire tutti i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei suoi compiti. Tale composizione sarà integrata da

⁶ (v. per tutti F. Pizzetti - Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico "esplosivo" – in "Le Regioni" 2001, n. 6, p. 1182)

⁷ (vedi in tal senso anche la relazione al d.d.l La Loggia, che richiede sia allo Stato che alle Autonomie locali di dare attuazione, ciascuno nel proprio ambito, al principio di sussidiarietà orizzontale).

componenti della società civile (in numero paritario rispetto ai componenti della Conferenza) rappresentati nell'ambito delle associazioni delle categorie produttive e dei consumatori più rappresentative a livello regionale e/o provinciale.

Il nucleo potrà avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Facoltà di Economia e Commercio, della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, dell'Ires e delle Fondazioni culturali stipulando apposita convenzione.

L'Osservatorio anche come sede di attuazione del titolo V della Costituzione

Come già accennato all'inizio di tale trattazione la riforma del titolo V ha introdotto anche profonde novità e, pertanto, occorrerà effettuare una ricognizione delle funzioni amministrative conferite nel periodo ante riforma per verificarne la "validità" e adeguatezza del conferimento alla luce della riforma. Se la verifica era importante all'indomani dell'attuazione delle riforme amministrative c.d. Bassanini, diventa fondamentale dopo la Riforma del titolo V, caratterizzata dalla "indeterminatezza delle funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali", data la clausola di **residualità** introdotta. Il nuovo art. 118 Cost., infatti, avendo superato il vecchio criterio del parallelismo a favore del principio di sussidiarietà, stabilisce solo il criterio per la loro allocazione, anziché distribuire direttamente le funzioni⁸. Ciò implica una serie di

problemi di interpretazione in ordine all'individuazione delle funzioni amministrative. Ecco allora che diventa oltremodo importante, ai fini dell'attuazione della riforma anche per ciò che concerne le funzioni amministrative, la valorizzazione del principio di leale collaborazione tra gli Enti finalizzata alla più ampia convergenza e ad addivenire a soluzioni condivise. Una delle sedi potrebbe essere proprio l'Osservatorio, che in modo permanente offra il proprio contributo al dibattito prospettando soluzioni concrete e condivise, sulla base dei dati e risultati di un monitoraggio costante dell'attività di governo degli Enti.

Alcuni punti concreti di riflessione e di attività sono forniti dal recente d.d.l. La Loggia del 18.6.02 e dalla recente intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali firmata il 20.6.02, che richiedono a tutti i soggetti di collaborare affinché:

- 1) sia attivato quanto prima il Consiglio delle Autonomie (p. 2 dell'Intesa);

⁸ (v. per tutti Antonini – Un passo in avanti sul nodo delle funzioni amministrative: un commento a "botta calda" sull'art. 4 del nuovo d.d.l. di attuazione del titolo V – in "Osservatorio sul federalismo", p. 30 seg.)

- 2) il principio di sussidiarietà sia considerato elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione e di adeguatezza come principi essenziali dell'azione comune (ibidem);
- 3) per consentire l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle Istituzioni locali, sia data piena attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 114, 117, 118 della Cost. (p. 3).

A tale riguardo, secondo alcuni⁹, **le funzioni proprie** degli Enti locali, di cui all'art. 118 Cost., non richiederebbero un provvedimento legislativo di individuazione, ma sarebbero tutte quelle funzioni amministrative esercitate dai Comuni, Province, Città metropolitane direttamente o in forma associata alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. Per quanto concerne, invece, **ogni conferimento ulteriore** (ad opera della Regione) i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative richiederebbero una valutazione dell'impatto delle funzioni già conferite sull'Ente e, pertanto, anche una preliminare ricognizione delle funzioni. Il nuovo art. 5 del d.d.l. La Loggia ancora più chiaramente specifica che "Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative **esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge**, sulla base dei principi...". Ciò sta anche a significare che la Regione per poter conferire nuove funzioni amministrative dovrà preliminarmente avere una situazione aggiornata della titolarità delle funzioni amministrative alla data di entrata in vigore della legge e valutare se nello svolgimento delle stesse sono osservati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Poiché il progetto è finalizzato a istituire uno strumento di governance per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di tutti i livelli di governo, mediante una verifica delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione alle Autonomie locali attuata con la collaborazione di tutti i soggetti più rappresentativi del territorio regionale (Istituzioni e società civile), verrà presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica, titolare del Progetto Governance, per la realizzazione delle attività del progetto con la collaborazione dello Stato e delle altre Regioni, mediante sinergie di competenze e risorse.

Torino, 12.7.02

⁹ (v. F. Galilei – Consigli delle Autonomie locali: proposte per la disciplina negli statuti regionali, in "Nuova Rassegna", 2002, n. 6, 670ss.)

Regolamento regionale recante: 'Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)'.
Testo coordinato tra i regolamenti n. 13/R del 20 novembre 2002 e n. 2/R del 20 gennaio 2003.

Art. 1.

(Istituzione)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), e' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della Segreteria tecnica interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

Art. 2.

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i suoi compiti, avvalendosi degli altri Osservatori regionali operanti sul territorio piemontese e della Rete unitaria della pubblica amministrazione piemontese (RUPAR):

- a) conoscitivi, informativi, statistici in relazione alle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione agli enti locali, alle autonomie territoriali e funzionali, nonché in relazione alle attività di interesse generale svolte per autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà;
- b) di analisi comparativa e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, nonché dei trasferimenti finanziari e di risorse umane;
- c) di verifica dello stato di attuazione della riforma e della sua ricaduta sul territorio piemontese, al fine di fornire un supporto alle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di riforma della pubblica amministrazione;
- d) di supporto alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per l'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la soluzione delle conseguenti problematiche.

2. L'Osservatorio nell'ambito della sua attività:

- a) predispone un programma annuale, corredato del piano organizzativo per la sua realizzazione, che viene trasmesso alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per eventuali osservazioni ed integrazioni;
- b) comunica semestralmente lo stato di attuazione del programma alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed alla Giunta regionale;
- c) predispone un rapporto per la Giunta regionale per i fini di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 44/2000.

3. Le risorse necessarie per l'espletamento dei compiti su esposti sono definite annualmente dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 3. (Composizione)

1. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:

- a) dal Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali in qualità di Presidente dell'Osservatorio;
 - b) da undici rappresentanti delle autonomie locali e funzionali, articolati come segue:
 - 1) due rappresentanti delle province designato dall'UPP;
 - 2) sei rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente dall'ANCI Piemonte, dalla Lega delle autonomie locali, dalla Consulta regionale unitaria dei piccoli comuni;
 - 3) due rappresentanti delle comunità montane designato dall'UNCCEM;
 - 4) un rappresentante delle camere di commercio designato da Unioncamere Piemonte;
 - c) da **sette** rappresentanti delle attività economico-produttive designati, ad esclusione del rappresentante di cui al numero 5), dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale ed articolati come segue:
 - 1) un rappresentante dell'industria;
 - 2) un rappresentante del commercio;
 - 3) un rappresentante dell'artigianato;
 - 4) un rappresentante della imprenditoria agricola;
 - 5) un rappresentante designato dalle fondazioni bancarie piemontesi;
 - 6) un rappresentante sindacale;
- 6 bis) un rappresentante della cooperazione;**
- d) da quattro rappresentanti del terzo settore, designati dalla Consulte regionali o in mancanza dalle associazioni più rappresentative a livello regionale individuate dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed articolati come segue:

- 1) un rappresentante del volontariato designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) o, in mancanza, dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, fra le associazioni più rappresentative a livello regionale;
- 2) due rappresentanti dei consumatori e utenti designati dalla Consulta dei consumatori di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore);
- 3) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo);
- e) un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;
- f) da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, designato dal Consiglio regionale dell'istruzione e, nelle more della sua costituzione, dalla Direzione scolastica regionale.

2. I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 34/1998.

3. Il segretario dell'Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 4. (Comitato tecnico)

1. A supporto dell'Osservatorio e' costituito un Comitato tecnico composto da due dirigenti e/o funzionari della Regione, designati dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sei delle autonomie designati dalle delegazioni regionali delle associazioni delle autonomie locali componenti della Conferenza, che svolgono la loro attività nell'ambito del decentramento amministrativo e nominati dal Presidente dell'Osservatorio.

2. Il Comitato tecnico organizza la propria attività mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro con la partecipazione dei propri componenti, in relazione ai contenuti dei progetti e delle iniziative da realizzare sulla base del programma annuale di cui all'articolo 2, comma 2, ed avvalendosi dei contributi resi dai soggetti partecipanti all'Osservatorio, dagli enti strumentali e dalle collaborazioni specialistiche di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Collaborazioni tecnicospicifiche e disposizione finanziaria)

1. Al fine di garantire all'attività dell'Osservatorio contributi di elevata specializzazione nelle materie trattate, il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali può attivare convenzioni con istituti o centri di ricerca, università, fondazioni culturali ed avvalersi di esperti per consulenze tecnico-scientifiche.

2. Le risorse finanziarie per le collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono imputabili al capitolo 10580 del bilancio della Regione Piemonte.